



22493/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giacomo Paoloni

- Presidente -

Maurizio Giansesini

Anna Petruzzelliis

- Relatore -

Andrea Tronci

Massimo Ricciarelli

ha pronunciato la seguente

M

Sent. n. sez. 781

CC-25/05/2016

R.G.N. 19499/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Todorovic Dejan, alias Mustafa Alscheik, nato a Francoforte sul Meno il 25/12/1981

avverso la sentenza del 26/04/2016 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzelliis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

udito l'avv. Mario Fortunato, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 26/04/2016, disponeva la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Todorovic Dejan, alias Mustafa Alscheikin in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 16/02/2016 dalla Procura del repubblica di Berlino, su Istanza della Pretura di Tiergarten per procedere nei suoi confronti per i reati di rapina e truffa.

2. La sentenza, pur dando conto che il segmento finale delle condotte illecite risultava eseguito in Italia, escludeva l'operatività del divieto di consegna previsto dall'art. 18 lett. p) l. 22/04/2005 n. 69 nel presupposto della mancata instaurazione di un giudizio in Italia, conseguente, tra l'altro, alla mancata presentazione della querela nel nostro Stato.

2. Con il ricorso proposto nell'interesse di Todorovic si segnala violazione di legge con riferimento alla ritenuta inapplicabilità della disposizione di cui

Q

all'art. 18 lett. p) l. 22/04/2005 n. 69, evidenziando l'avvenuta consumazione di tutti i reati che giustificavano la richiesta in Milano, mentre in Germania c'era stata solo una inserzione pubblicitaria, o l'invio di una mail sicché in quello Stato non risulta svolta neppure una parte della condotta qualificabile come tentativo.

Si osserva inoltre che il principio della prevalenza della giurisdizione italiana, ove in questo Stato si sia consumata una parte dell'azione, non risulta condizionata neppure alla presenza o al possibile inizio di un procedimento penale in Italia, stante l'autonoma previsione di un ostacolo alla consegna nell'ipotesi di litispendenza internazionale.

Si rileva che neppure la mancanza di querela condiziona il rifiuto di consegna, che in ogni caso non rileva nella specie, ove la contestazione di un danno di rilevante gravità avrebbe dovuto imporre l'iscrizione della notizia di reato nel nostro territorio.

Viene inoltre rimarcata l'impossibilità di applicare una *vis atractiva* dei procedimenti italiani in quelli tedeschi, per connessione, ipotesi astrattamente prevista dall'art. 7 della convenzione europea di estradizione del 1957, in presenza di accordi bilaterali quali quello presente tra lo Stato italiano e la Repubblica federale Tedesca poiché nella specie manca il presupposto di fatto del reato connesso consumato in suolo tedesco. Inoltre la Corte, a sostegno della propria decisione negativa, aveva richiamato ipotesi associative che non fanno parte dell'imputazione, secondo quanto illustrato nella richiesta inoltrata.

3. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge conseguente alla mancata individuazione dei limiti di pena previsti per gli specifici reati oggetto della richiesta di consegna, in violazione di quanto disposto dall'art. 6 l.n. 69 del 2005 cit.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per il primo motivo, rimanendo assorbita ogni ulteriore valutazione.

2. Come emerge dal testo dell'art. 18 lett. p) l. 22 aprile 2006 n. 69 e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità in precedenti sul tema (sul punto da ultimo Sez. 6, n. 17704 del 18/04/2014, Araujo Gomez, Rv. 259345) costituisce motivo di rifiuto di consegna la circostanza che il reato per cui l'autorità richiedente intende procedere siano stati commessi "in tutto o in parte" in territorio italiano, senza che possa assumere nessun incidenza la procedibilità dell'azione in Italia.

Ciò in quanto quel che rileva al fine della delimitazione richiamata non è la prevenzione della possibile litispendenza, che del resto chiaramente concerne la diversa fattispecie di rifiuto di cui alla lettera o) della medesima disposizione, ma la presenza di giurisdizione italiana sul fatto reato, a prescindere dall'esistenza o dalla possibile introduzione di un procedimento penale nel territorio. Cosicché è quindi pacifico che deve essere rifiutata la consegna richiesta dall'autorità giudiziaria straniera, allorquando almeno una parte della condotta criminosa si sia verificata nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 47133 del 18/12/2007, Lichtenberger, Rv. 238159), ancorché integrante il mero tentativo (Sez. 6, n. 13455 del 18/03/2014, Mallqi, Rv. 261097).

3. Ciò premesso in diritto è del tutto pacifico in fatto, sia per quanto emerge dalla sentenza, che dall'esame degli atti, che le condotte si sono svolte integralmente in Italia, posto che le parti lese hanno ricevuto in Germania, via mail o con altri mezzi di comunicazione, esclusivamente un invito ad un successivo incontro a seguito della diffusione a loro cura con inserzioni pubblicitarie su siti o giornali specializzati, di offerte in vendita di immobili di loro proprietà. Gli incontri erano finalizzati ad acquisire informazioni sui beni, ed eventualmente a giungere a proposte di acquisto. Per dar seguito a tali abboccamenti le odierne parti lese erano state invitate ad un appuntamento in Milano o in zone limitrofe, dove le stesse si sono recate e sono iniziate trattative poi culminate nella sottrazione, con la forza o con l'inganno, di ingenti somme di denaro del cui possesso si erano premunite sulla base di accordi intercorsi con coloro i quali si presentavano quali potenziali acquirenti.

Dalla descrizione richiamata, ricavabile dagli atti allegati al mandato di arresto europeo, emerge all'evidenza che nel territorio tedesco non risulta consumata neppure un'attività riconducibile alla figura del tentativo, mancando l'idoneità degli atti ivi compiuti a determinare in modo non equivoco quanto si sarebbe realizzato nella specie, ed in ogni caso, anche ove ciò fosse avvenuto, la sopraggiunta progressione della condotta nel reato consumato, imporrebbe l'individuazione della giurisdizione italiana al riguardo.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per mancanza dei presupposti legittimanti la consegna, circostanza che impone di provvedere alla revoca della misura cautelare in atto.

La cancelleria è tenuta alle comunicazioni prescritte per l'esecuzione di tale provvedimento, oltre che a quella prescritta dall'art. 22 comma 5 l.n. 69/2005.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per la sussistenza di condizioni ostative alla consegna.

Revoca la misura cautelare di cui all'art. 282 cod. proc. pen. applicata al ricorrente e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod, proc. pen. e 22 comma 5 l.n. 69/2005.

Così deciso il 25/05/2016

Il Consigliere estensore

Anna Petruzzellis



Il Presidente

Giacomo Paoloni

